

Prot.62/2006

Genova, 21 gennaio 2006

COMUNICATO UFFICIALE N° 33 - ANNO SPORTIVO 2005/2006
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE RELATIVO AL RICORSO
PRESENTATO DAL C.U.S. GENOVA

Visto il ricorso in opposizione presentato nei termini (art. 134/3 e 135 R.G.) presentato dal Signor Francesco FERRERO per conto della Società C.U.S. GENOVA e rilevato dal referto arbitrale di Signori BORDA e VALVANO che la Società ATLETICO SUPERBA H.C. ha impiegato nella partita del campionato indoor under 16 C.U.S. GENOVA – ATLETICO SUPERBA H.C. il giocatore Byron Gerardo nato il 25/5/1991 privo di documento di riconoscimento idoneo (art. 23 R.G.C. e circolare F.I.H. n° 4 anno sportivo 2005/2006)

IL GIUDICE SPORTIVO REGIONALE

dichiara la Società ATLETICO SUPERBA H.C. perdente (art. 77/1 R.G.) con il punteggio di 5 – 0 (art. 10 R.G.) e la punisce con la penalizzazione di 2 punti in classifica e l'ammenda di Euro 40,00.

Dispone la restituzione della tassa per il ricorso alla Società C.U.S. GENOVA

Così deciso in Genova il 20 gennaio 2006.

Il Giudice Sportivo Regionale
Giancarlo Ricci